

D.P.C.M. 8 agosto 2003: Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(Pubblicato nella G.U. n. 240 del 15 ottobre 2003))

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare, l'art. 7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) è deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'Assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 2003, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione, deliberato dall'Assemblea in data 11 luglio 2002;

Vista la deliberazione n. 5 del 26 giugno 2003, con la quale l'Assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha apportato allo statuto ulteriori modificazioni che riguardano:

- 1) interventi di adeguamento del testo a modifiche normative;*
- 2) interventi sulla composizione e funzionalità degli organi e della struttura;*
- 3) interventi sulle finalità e gli scopi dell'Unioncamere;*
- 4) interventi sulla gestione finanziaria;*

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

[Articolo unico]

E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea dell'Unione con la deliberazione n. 5, adottata nella seduta del 26 giugno 2003.

**Allegato
Statuto Unioncamere**

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1. - Natura giuridica, adesioni, sede

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, ed esercita in regime d'autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle altre leggi.

2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta.

3. A norma dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.

4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.

Art. 2. - Scopi

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'art. 1, comma 4, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le unioni regionali - e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.

2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia nell'Unione europea che nei Paesi terzi e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani.

4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee d'azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o d'altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.

5. L'Unioncamere, inoltre:

a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;

c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche;

d) contribuisce all'attività d'organismi ed enti aventi finalità d'interesse per le camere di commercio e le categorie;

e) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;

f) stipula, in rappresentanza del sistema camerale, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni anche per il coordinamento delle iniziative del sistema camerale;

g) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale.

6. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580e, nonché ad

intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II

STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE

Art. 3. - Organi

1. Sono organi dell'Unioncamere:

l'Assemblea;

il consiglio;

il comitato di presidenza;

il presidente;

il collegio dei revisori.

2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente e il collegio dei revisori durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori è disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.

3. I compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi degli articoli 2389e 2402 del codice civile. Il trattamento di missione è disciplinato dal consiglio.

Art. 4. - Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unioncamere è composta dai presidenti delle camere di commercio e della Chambre della regione Valle d'Aosta che vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.

2. In caso d'assenza o impedimento del presidente di una camera di commercio partecipa alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di voto, un componente del consiglio camerale a ciò espressamente delegato.

3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti d'altra camera; in ogni caso, nessun delegato votante può rappresentare più di tre camere, compresa la propria. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità, dal più anziano d'età; si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.

4. Spetta all'Assemblea:

a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;

b) definire le linee generali programmatiche dell'attività dell'Unioncamere;

c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine d'ogni esercizio sul programma annuale d'attività;

d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle camere di commercio;

f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e con le modalità di cui all'art. 11 del presente statuto;

g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio di competenza assembleare;

h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le designazioni di competenza del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5. - Consiglio

1. Il consiglio dell'Unioncamere è composto dal presidente dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna unione regionale delle camere di commercio o dal relativo delegato per il triennio di carica, salvo revoca, e da dieci membri eletti dall'Assemblea al proprio interno.

Del consiglio fa altresì parte di diritto il precedente presidente dell'Unioncamere.

2. Per la Chambre della Valle d'Aosta è chiamato a far parte il presidente o suo delegato.

3. Il consiglio è presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.

4. Il consiglio coopta nella prima seduta fino ad altri cinque componenti, due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.

5. Spetta al consiglio:

a) proporre all'Assemblea le strategie e le linee di sviluppo triennale del sistema camerale;

b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;

c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

d) approvare le variazioni di bilancio;

e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'Unioncamere in base alle linee fissate dall'Assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle risorse;

f) deliberare sulle materie di cui all'art. 2, comma 2 e sui conseguenti atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché approvare le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unioncamere con apposito regolamento di amministrazione e contabilità;

g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la gestione del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed esprimere il parere previsto dallo stesso art. 18, comma 3;

h) istituire la sezione separata di cui all'art. 1, comma 3 deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;

i) eleggere fino a cinque vice presidenti tra i propri membri;

l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.

6. Il consiglio può delegare al comitato di presidenza o al presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 5, alle lettere b), f), h).

Art. 6. - Comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai vice presidenti, e da non più di sette membri eletti dal consiglio nel proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono rieleggibili e restano in carica per non più di due mandati completi consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato parziale eventualmente ricoperto, purché inferiore a dodici mesi.

2. Il comitato di presidenza:

a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Assemblea e dal consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attività;

- b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei programmi e le variazioni di bilancio;
 - c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina esperti e rappresentanti;
 - d) approva, secondo i criteri di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il regolamento di organizzazione degli uffici che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, i procedimenti di selezione del personale e della dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali e le modalità di preposizione ad esse, nonché definisce i sistemi operativi di gestione, valutazione e controllo delle attività e delle prestazioni;
 - e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti, secondo le procedure e con gli strumenti previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici;
 - f) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i quadri intermedi;
 - g) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.
3. Il comitato di presidenza impartisce le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma del decreto legislativo n. 396/1997, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente, con riguardo alle qualifiche non dirigenziali.
4. L'attività di valutazione strategica dell'azione dell'Unioncamere è esercitata dal comitato di presidenza con gli strumenti e le modalità contemplate dal regolamento previsto dal precedente comma 2, lettera d).
5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate all'ambito di autonomia della dirigenza e, in particolare, decide sulla partecipazione dell'Unioncamere a manifestazioni o iniziative non programmate che coinvolgano l'immagine dell'Ente o del sistema camerale verso l'esterno.
6. Il comitato di presidenza può istituire un organismo consultivo al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di categoria. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei vari settori, nonché su servizi che l'Unioncamere realizza nell'interesse dell'economia.
7. Il comitato di presidenza può delegare al presidente l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma 5.

Art. 7. - Presidente

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio e il comitato di presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), nonché quelli di cui all'art. 6, ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi comunitari e internazionali.
2. Adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 5, lettere b), d), f) - limitatamente agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare - dall'art. 6, comma 2, lettere c), f)

- con esclusione della istituzione di uffici distaccati - e dal comma 5 dello stesso articolo.

3. In caso d'assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente espressamente delegato.

4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare la trattazione di materie di sua competenza a presidenti di camere di commercio che, su invito del presidente, partecipano alle riunioni di comitato di presidenza.

5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2.

Art. 8. - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro delle attività produttive e un effettivo dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il presidente del collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea.

3. Il collegio dei revisori esercita in via esclusiva il controllo di regolarità amministrativa e contabile verificando la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'Assemblea sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'Unioncamere, gli articoli 2399, comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2407 del codice civile. I componenti designati dalle amministrazioni statali e almeno uno dei revisori effettivi eletti dall'Assemblea devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

Art. 9. - Segretario generale

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, adotta tutti gli altri atti d'organizzazione riservati - dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

3. Il segretario generale, per un miglior coordinamento delle attività del sistema camerale, può costituire un organismo consultivo composto da segretari generali delle camere di commercio e delle unioni regionali.

Art. 10. - Organizzazione dell'Unioncamere

1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previsto dal precedente art. 6 disciplina altresì le modalità di informazione degli organi sull'andamento dell'attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato di presidenza sul segretario generale.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Unioncamere è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali.

TITOLO III **PROCEDURE**

Art. 11. - Convocazioni e deliberazioni

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti, salvo quelle dell'Assemblea, che sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti.

2. Quando è chiamata a deliberare sullo statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Le deleghe di cui all'art. 4 devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

4. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie.

5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'Assemblea e del consiglio e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è la sede della camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli esterni.

Le convocazioni possono altresì essere effettuate mediante l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata, a norma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il consiglio può essere convocato, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

7. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.

8. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

9. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'Assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal consiglio disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 12. - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:

- a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'Assemblea a carico delle camere di commercio e della Chambre della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali o regionali, imposte e diritti camerali;
- b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
- c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione europea o da altri soggetti;
- d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale d'intervento. Il fondo contribuisce al finanziamento di progetti di rilievo per il sistema camerale italiano e delle camere di commercio italiane all'estero, gestito in base ad apposito regolamento approvato dal consiglio.

3. Il fondo può, altresì, operare nell'interesse delle camere di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.

4. Presso l'Unioncamere è istituito il fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri generali di funzionamento del fondo sono definiti dal consiglio.

Art. 13. - Controlli

1. La vigilanza sull'attività dell'Unioncamere spetta al Ministro delle attività produttive nelle forme di cui all'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'art. 12, comma 19, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. L'Unioncamere comunica al Ministero delle attività produttive i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il regolamento di amministrazione e contabilità, il quale è approvato di concerto con il Ministro dell'economia, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l'istituzione d'aziende speciali.

4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma 3 divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, il Ministero delle attività produttive non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

Art. 14. - Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.

Art. 15. - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per esteso nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il nuovo testo di statuto, composto di 15 articoli, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.